

Direzione Regionale: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G03869 del 27/03/2018

Proposta n. 5366 del 27/03/2018

Oggetto:

Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20, parte II, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Stazione di trasferimento dei rifiuti prodotti nella Provincia di Rieti", Comune di Rieti, località Casa Penta - S.S. Salto Cicolana km 2+150 Proponente: A.S.M Rieti SpA Registro elenco progetti n. 43/2017

OGGETTO: Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20, parte II, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Stazione di trasferimento dei rifiuti prodotti nella Provincia di Rieti", Comune di Rieti, località Casa Penta - S.S. Salto Cicolana km 2+150

Proponente: A.S.M Rieti SpA

Registro elenco progetti n. 43/2017

II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Vista la L.R. n. 6 del 18/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

Vista la Direttiva del Segretario Generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente "Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell'8 ottobre 2015, n. 530 e del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni";

Vista la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 06/09/2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e s.m.i.";

Preso atto della D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

Vista la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 "Rimodulazione delle Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e capitale naturale, parchi e Aree protette";

Visto l'atto di organizzazione n. G15349 13/11/2017 con la quale viene confermata l'Area Valutazione di Impatto Ambientale all'interno della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fernando Olivieri;

Visto il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista l'istanza del 20/06/2017, acquisita con prot.n. 319134 del 21/06/2017, con la quale la proponente A.S.M Rieti SpA, ha trasmesso all'Area Valutazione di Impatto Ambientale il progetto "Stazione di trasferimento dei rifiuti prodotti nella Provincia di Rieti", Comune di Rieti, località Casa

Penta - S.S. Salto Cicolana km 2+150, ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale, adempiendo alle misure di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;

Considerato che la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale ha effettuato l'istruttoria tecnico-amministrativa redigendo l'apposito documento che è da considerarsi parte integrante della presente determinazione, da cui si evidenzia che:

- come evidenziato nella documentazione esaminata la A.S.M. Rieti SpA attualmente gestisce un impianto di trasferenza realizzato, inizialmente, come area di stoccaggio e trasferimento rifiuti, successivamente modificato per renderlo compatibile con la stazione finale di trattamento dei rifiuti nel frattempo realizzata costituita dall'impianto TMB di Casale Bussi, in Comune di Viterbo;
- la Società proponente, nella stessa area di ubicazione, ha proposto un progetto per un impianto di riciclaggio avanzato, con recupero di materie prime seconde, che ha ottenuto, con Determinazione n. G08311 del 06/07/2015 la pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23, parte II, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e, con Determinazione n. G01120 del 15/02/2016, l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- sull'area di interesse è stata avanzata, in data 18/04/2017, dalla A.S.M. Rieti SpA richiesta di A.U.A. per un "Insediamento produttivo destinato ad una attività di recupero di rifiuti non pericolosi sito in località Casapenta in Via Cicolana km 2,00 nel Comune di Rieti";
- in attesa della realizzazione dell'impianto di riciclaggio avanzato autorizzato, ed al fine di permettere la continuità delle operazioni di trasferenza dei rifiuti prodotti nel bacino di utenza attualmente servito, la Società proponente con il progetto qui presentato ha inteso aggiornare ai vigenti strumenti normativi l'esistente stazione di trasferenza;
- il progetto di aggiornamento prevede le seguenti modifiche allo stato di fatto dell'impianto in esercizio:
 - o sostituzione dell'esistente sistema di carico dei rifiuti (presse stazionarie) con dei semirimorchi walkingfloor;
 - o approntamento stoccaggi dedicati per alcune tipologie di rifiuti all'interno di cassoni scarrabili posizionati sul piazzale asfaltato;
- la stazione di trasferenza occupa una superficie di circa 10.284 m² di cui circa 3.760 m² destinati a verde ornamentale, i piazzali asfaltati occupano una superficie di circa 4.145 m², di cui 3.060 m² costituiscono il piazzale inferiore e 478 m² il piazzale superiore cui si accede attraverso una rampa carrabile, la struttura della trasferenza presenta una copertura di circa 170 m²;
- la richiesta di autorizzazione rientra nel contesto dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, sono previste operazioni di recupero R13, per il travaso e trasbordo dei rifiuti conferiti, e di smaltimento D15, per i rifiuti autoprodotti derivanti da acque di lavaggio del capannone, colatici e condense;
- la destinazione d'uso di P.R.G. risulta zona agricola vincolata E2 e con riferimento al sistema vincolistico l'area dell'impianto risulta interferire con beni paesaggistici, nello specifico, secondo il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, l'area interessata ricade in parte all'interno della fascia di rispetto di corsi delle acque pubbliche (L.R. 24/98, art.7);
- secondo la Variante al PRG del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti il lotto di interesse risulta ricadere in zona definita come Attrezzature Tecnologiche;
- il progetto non risulta prevedere la realizzazione di nuove cubature ma il reimpiego della struttura di trasferenza esistente che non ricade all'interno del vincolo della fascia di rispetto, gli unici elementi che ricadono all'interno della fascia di rispetto consistono nei box prefabbricati e nelle opere accessorie esistenti (bascula di pesatura, reti e sotto servizi);
- non sono previsti dal progetto aumenti dei quantitativi di rifiuti e variazioni di codici CER rispetto allo stato di fatto;

- per il monitoraggio delle acque sotterranee il progetto prevede la realizzazione di 3 piezometri disposti uno a monte rispetto al flusso di falda e due a valle;
- nell'ambito dell'incontro istruttorio del 08/02/2018 il rappresentante dell'ASM Rieti SpA ha evidenziato che:
 - o la richiesta è formulata dalla richiedente per modificare il sistema di carico anche in ragione delle modifiche riscontrate nella raccolta dei rifiuti, servizio di cui la proponente è titolare;
 - o il progetto, seppur in minima parte, modificherebbe lo stato ante operam del progetto già valutato e approvato fermo restando che tale modifica non stravolge la soluzione progettuale già approvata;
 - o le attività richieste saranno utilizzate nel solo periodo antecedente alla realizzazione del nuovo impianto per cui si è ancora nelle fasi di affidamento dei lavori;
 - o riguardo agli impatti determinati dagli interventi in valutazione sia l'attuale impianto di trasferimento che gli interventi in progetto non determinano emissioni odorigene peggiorative rispetto a quanto già valutato poiché la parte umida del rifiuto viene raccolta separatamente e stoccata all'interno di contenitori stagni;
 - o riguardo all'A.U.A. questa è stata rilasciata dal Comune di Rieti e riguarda il secondo degli interventi previsti ovvero gli "stoccaggi dedicati per alcune tipologie di rifiuti all'interno di cassoni scarrabili posizionati sul piazzale asfaltato", attività che si rende indispensabile per rispondere alle necessità di smaltimento per rifiuti quali quelli provenienti da esercizi commerciali;

Ritenuto di dover procedere all'espressione della pronuncia di esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sulla base della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Area V.I.A.;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

di disporre l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto "Stazione di trasferimento dei rifiuti prodotti nella Provincia di Rieti", Comune di Rieti, località Casa Penta - S.S. Salto Cicolana km 2+150, proponente A.S.M Rieti SpA, secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa allegata al presente atto da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

di stabilire che le prescrizioni e le condizioni elencate nella istruttoria tecnico-amministrativa dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione;

di precisare che l'Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare tempestivamente all'Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

di stabilire che il progetto esaminato, ai sensi dell'art. 25, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata;

di trasmettere la presente determinazione al proponente, al Comune di Rieti, alla Provincia di Rieti e all'Area Rifiuti e Bonifiche;

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/ambiente;

di comunicare che i pareri di altre Autorità citati nella presente determinazione sono consultabili integralmente presso la sede regionale dell'Area V.I.A.;

di dichiarare che il rilascio del presente provvedimento non esime il proponente dall'acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera, fatto salvo i diritti di terzi;

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni;

di comunicare che gli elaborati progettuali dovranno essere ritirati dal proponente o da altro incaricato, munito di specifica delega, presso l'Area V.I.A..

Il Direttore
Ing. Flaminia Tosini